SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1860)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANGA e MANCINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1986

Interventi per il completamento della ricostruzione e lo sviluppo organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo 24 anni, nel vasto comprensorio territoriale di 69 comuni dell'Irpinia e del Sannio, della superficie di ettari 204.910, con una popolazione di abitanti 316.111, colpiti dal terremoto del 21 agosto 1962, l'opera di ricostruzione non è stata ancora completata, con gravi lacerazioni del tessuto socio-economico e pregiudizievoli riflessi sull'assetto globale della zona. In effetti la situazione delle esigenze conseguenti al terremoto era la seguente:

— numero delle domande presentate per la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni private, 46.700;

— numero delle domande presentate per la ricostruzione e la riparazione di opere di pubblico interesse, 480.

A tali dati sono da aggiungere le esigenze del comune di Benevento, successivamente incluso nell'elenco dei comuni di cui all'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, a seguito del favorevole esito del ricorso a suo tempo presentato al Consiglio di Stato.

L'originaria legge sulla ricostruzione 5 ottobre 1962, n. 1431, se da una parte stabiliva la natura e il tipo degli interventi, non provvedeva allo stanziamento totale del fabbisogno finanziario sufficiente a far fronte alle oggettive esigenze sussistenti. Con gli stanziamenti di fondi disposti con le successive leggi 4 novembre 1963, n. 1465, 28 marzo 1968, n. 373, 26 maggio 1975, n. 183, e 3 aprile 1980, n. 116, anche inadequati in relazione alle effettive necessità, non è stato conseguito il totale riassetto abitativo con l'auspicata « rinascita » delle zone colpite dal sisma.

Alla luce di quanto avanti specificato, sono da considerare i sottonotati aspetti della situazione:

— vuoto legislativo in atto (dall'anno 1984 non sono previsti specifici stanziamenti per la ricostruzione a seguito del terremoto del 21 agosto 1962);

— esasperante disagio abitativo di numerose famiglie dimoranti in case dichiarate inagibili in sede di sopralluogo da parte di funzionari tecnici;

— completamento della ricostruzione dei centri abitati da trasferire totalmente o parzialmente, ove per obiettive difficoltà di ca-

rattere urbanistico si sono registrati ritardi nell'attuazione degli interventi;

— limitatezza degli interventi per la ricostruzione delle opere pubbliche, costituenti essenziali elementi a supporto della ristrutturazione abitativa e del riassetto socio-economico in generale;

— realizzazione delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria e secondaria in attuazione dei piani di ricostruzione nei comuni maggiormente colpiti dal terremoto;

— necessità di interventi di edilizia residenziale pubblica ai fini della sistemazione abitativa dei sinistrati non proprietari;

— mancanza di efficienti interventi, tali da promuovere il processo di rinascita e di sviluppo globale del territorio.

Stante l'obiettivo dell'organico riassetto abitativo nei vari comuni, che la *ratio* della legge sulla ricostruzione intende perseguire, non va sottovalutata l'oggettiva necessità del recupero o della ricostruzione degli alloggi costruiti per la sistemazione dei sinistrati a causa del precedente terremoto del 1930 nelle province di Avellino e Benevento, alloggi attualmente non rispondenti ai normali requisiti di abitabilità.

Il complesso degli interventi ulteriormente necessari nel comprensorio territoriale avanti considerato non può prescindere dall'elaborazione di organici piani, da predisporre dai comuni e dalle comunità montane, in coordinazione con gli interventi per effetto della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche, con finalità di riassetto intersettoriale e globale, in ordine alla propulsione della produzione e allo sviluppo economico-sociale. Sotto tale riguardo, attese le caratteristiche geologiche del territorio, assumono particolare rilevanza gli interventi di difesa del suolo e di bonifica montana.

I vari problemi connessi alla grave situazione di emergenza nel territorio di cui trattasi sono stati più volte evidenziati dalla popolazione. Non si giustifica un ulteriore indugio per l'emanazione delle necessarie provvidenze legislative.

L'accentuata sismicità del territorio, con frequenti terremoti, pone un assillante obiettivo di sicurezza abitativa; è urgente considerare il problema nella sua reale collocazione prioritaria, nel quadro degli interventi del pubblico potere a dimensioni attuali.

Il presente disegno di legge è pertanto motivato da obiettive esigenze di giustizia nei riguardi di una laboriosa popolazione dimorante in un'area economicamente depressa; la sua approvazione è un atto di perspicua, risolutiva e responsabile attività legislativa.

Per tali motivi si confida nel favorevole voto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per le esigenze finanziarie connesse ad ulteriori interventi per il completamento della ricostruzione e per il riassetto organico delle zone colpite dagli eventi sismici dell'agosto 1962 è assegnato alla regione Campania il contributo speciale di lire 540 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 180 miliardi per ogni anno finanziario dal 1987 al 1989.

2. Con l'anzidetto contributo la regione Campania provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali e con finalità di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti la ristrutturazione dei centri abitati o rioni oggetto di trasferimento o di recupero, il ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse, la ricostruzione degli immobili privati danneggiati, le opere di sistemazione idro-geologica e di difesa del suolo, gli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 2.

1. Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo 1 la regione Campania, in armonia con le istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunità montane, con proprie leggi definisce:

a) le direttive per l'attuazione degli interventi, in armonia con gli indirizzi programmatici regionali, articolati in piani annuali;

b) le indicazioni e i termini per l'elaborazione e l'attuazione, da parte dei comuni, dei consorzi e delle comunità montane, dei piani di cui alla precedente lettera *a*);

c) le modalità per l'erogazione dei contributi e l'armonizzazione delle varie disposizioni legislative in materia di interventi a seguito dei terremoti;

d) le norme per l'accelerazione delle procedure di revisione degli strumenti urbanistici;

e) le modalità per l'immediata esecuzione di interventi ritenuti urgenti ed indilazionabili, in attesa dell'approvazione dei piani urbanistici;

f) il potere sostitutivo della regione nei casi di omissione o ritardo nell'attuazione degli interventi da parte degli enti delegati.

Art. 3.

1. I piani di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, per motivi connessi al riassetto organico e funzionale delle zone, comprendono la ricostruzione o il recupero dei ricoveri costruiti dallo Stato per la sistemazione provvisoria dei sinistrati a causa del terremoto del 1930 nell'ambito dei comuni della regione Campania elencati nel decreto ministeriale 28 agosto 1930 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 2 settembre 1930.

Art. 4.

1. La regione Campania, entro il termine perentorio di mesi quattro dall'entrata in vigore della presente legge, provvede agli adempimenti di cui al precedente articolo 2.

Art. 5.

1. Per provvedere alle necessità di ripristino o di adeguamento funzionale delle opere di edilizia demaniale o di culto nei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 1962 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di 10 miliardi per ogni anno finanziario dal 1987 al 1989.

2. I lavori previsti dal comma 1, limitatamente alle opere di culto, sono attuati in

base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero dei lavori pubblici.

3. Rimane ferma la necessità del nulla osta della sovrintendenza competente sui singoli progetti di intervento, concernenti i beni di interesse artistico e storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 6.

1. Per provvedere alle spese e ai contributi per il ripristino e il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico e artisico, tutelato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, danneggiato dagli eventi sismici dell'agosto 1962, è autorizzata la spesa di lire 21 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di 7 miliardi per ogni anno finanziario dal 1987 al 1989.

2. I lavori di cui al comma 1 sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali anche con finalità di sviluppo turistico, sulla base di istanze espresse dai comuni interessati.

3. I lavori previsti nel comma 1 sono considerati urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Possono essere superati i limiti di spesa stabiliti con la legge 1° marzo 1975, n. 44, senza alcuna limitazione. Il programma di interventi di cui al comma 2 comprende la spesa per l'acquisizione al patrimonio dei comuni di beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

4. Le domande di contributo dovranno essere presentate dai proprietari alle competenti sovrintendenze nel termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. In caso di alienazione a titolo oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo erogato sia a totale che a parziale carico.

Art. 7.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge la regione Campania e le Amministrazioni statali sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi previsti dai precedenti articoli 1, 5 e 6, ancor prima dell'iscrizione in bilancio di detti importi. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.